




CL.2.18.21/1013/2017/x



Aff. Tot.
SA

Al Presidente del Consiglio
regionale del Piemonte

MOZIONE N° 1010

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula
trattazione in Commissione



15:35 23 Feb 17 A00100C 002323

OGGETTO: Sostegno all'allattamento al seno quale diritto fondamentale del bambino e della mamma in luoghi pubblici.

Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione afferma che: "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale*";

l'articolo 32 della Costituzione recita: "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,..... La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*";

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale sancisce: "*La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità*";

il Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2018 di cui all'Intesa Conferenza Stato-Regioni del 13 novembre 2014 afferma l'importanza di basare gli interventi di prevenzione e promozione della salute sulle migliori evidenze di efficacia;

la D.G.R. n. 40-854 del 29 dicembre 2014 ha recepito il Piano Nazionale della Prevenzione;

la L.R. n. 5 del 23 marzo 2016 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" all'art. 1 afferma: "*La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, per dare attuazione al dovere di assicurare e promuovere l'uguaglianza sostanziale contenuto nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, nonché per attuare i principi sanciti dallo Statuto regionale*";

l'art. 3 della medesima L.R.5/2016 stabilisce che: *"Nell'attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, la Regione valuta anche gli effetti e l'impatto della compresenza e interazione di motivi diversi di discriminazione, con particolare riferimento alla trasversalità della discriminazione fondata sul sesso."*

Visto che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'Unicef definiscono **l'allattamento al seno un diritto fondamentale** dei bambini e delle mamme le quali devono essere sostenute nella loro scelta di allattare e raccomandano di proseguire sino a quando madre e figlio lo desiderano anche oltre l'anno di vita del bambino;

l'Unicef stima che l'allattamento al seno può prevenire annualmente la morte di 1,3 milioni di bambini sotto i cinque anni;

la Dichiarazione congiunta OMS/Unicef afferma che la modalità di allattare al seno deve essere **protetto, incoraggiato e sostenuto**;

la Dichiarazione degli Innocenti che impegna tutti gli Stati firmatari, fra cui l'Italia, ad adoperarsi al fine di mettere in grado tutte le "mamme" di allattare al seno;

la Commissione parlamentare per l'infanzia ritiene l'allattamento al seno un diritto fondamentale alla salute e questa modalità costituisce parte essenziale della cura del bambino contribuendo ad una sua crescita salutare ed ad un sano sviluppo fisico e mentale;


la maggior parte degli Stati difende questo diritto naturale, in qualsiasi momento debba essere necessario, in quanto **non può essere negato ad un bambino il diritto di essere nutrito**;

Risulta che:

la Regione Piemonte, facendo proprie le evidenze scientifiche in questo ambito e, ritenendo l'allattamento al seno il metodo più naturale di ricevere nutrizione per gli infanti, già nel 1998 all'interno del progetto obiettivo "Tutela materno infantile" del PSSR, aveva promosso un "Programma regionale di protezione, promozione e sostegno all'allattamento al seno" per consentire a tutte le donne, che lo desideravano, di vivere questa esperienza con soddisfazione e serenità;

Considerato che:

allattare è la cosa più naturale del mondo per una mamma che lo desidera ed una mamma che scopre parzialmente la mammella per nutrire il proprio figlio



non dovrebbe assolutamente scandalizzare nessuno, trattandosi tra l'altro di un gesto dolcissimo e di amore nei confronti di quella creatura;

in Italia non esiste alcuna legge che proibisca l'allattamento al seno in pubblico, ma neanche una legge specifica che tuteli le donne che allattano in pubblico dagli atti di discriminazione. Purtroppo, spesso viene chiesto alle donne di andare ad allattare altrove o di coprirsi durante questo atto naturale, considerato indecente agli occhi di alcuni, tanto da definirlo come un "atto osceno"; ne è la prova l'episodio che si è verificato presso l'ufficio postale di Biella dove una mamma è stata ripresa perchè allattava al seno il bimbo nel salone di attesa: questo non deve più accadere;

in Australia la legge che consente alle mamme di allattare in pubblico è attiva ben dal 1984 ed è compresa in quello che viene definito "Sex Discrimination Act", che vieta di discriminare una donna solamente perché sta esercitando il suo diritto di allattare al seno il proprio figlio;

negli Stati Uniti la legge federale prevede che le donne possano allattare su tutto il territorio federale;

il Regno Unito ha emanato, nel 2010, l' "Equality Act", che sancisce che proibire ad una donna di allattare in pubblico sia un atto di discriminazione nei suoi confronti;

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, in data 3 febbraio u.s. è intervenuta a tal proposito emanando una direttiva che richiama *"l'attenzione delle pubbliche amministrazioni e dei singoli dipendenti nella propria attività di erogazione dei servizi alla collettività, sulla necessità di assumere azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque di non adottare atti che ostacolino le esigenze di allattamento."*

Il Consiglio regionale,

impegna la Giunta

a mettere in atto sul territorio regionale, una campagna di informazione, promozione e sensibilizzazione per tutelare le madri che allattano al seno, quando devono nutrire i propri figli in ambiente pubblico, al fine di rendere operativa la nuova direttiva del 3 febbraio u.s. del Ministro Madia;

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)